



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**  
**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**  
ha pronunciato la presente  
**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 7361 del 2016, proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliata per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

***contro***

(omissis), rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Tomassetti, Maria Cristina Manni, con domicilio eletto presso lo studio Domenico Tomassetti in Roma, alla via G. Pierluigi da Palestrina n. 19;

***nei confronti***

(omissis), non costituiti in giudizio;

***per la richiesta di chiarimenti***

sull'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1446 del 13 aprile 2016, resa tra le parti,

Visti il ricorso per chiarimenti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Mungoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti l'avv. Domenico Tomassetti e l'avvocato dello Stato Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1.) Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha chiesto chiarimenti, ai sensi dell'art. 112 comma 5 c.p.a. in ordine alle modalità dell'ottemperanza della sentenza della Sezione n. 1446 del 13 aprile 2016.

1.1) Con la predetta sentenza, riuniti gli appelli iscritti ai n.r. 4664/2015 e n.r. 4731/2015, sono stati accolti in parte gli appelli principali e respinto l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. II, del 28 aprile 2015, n. 6097, sono stati accolti in parte più limitata i primi motivi aggiunti proposti in primo grado, nei sensi e con gli effetti di cui in motivazione, confermando per il resto la predetta sentenza.

1.2) In particolare è stato disposto l'annullamento parziale degli atti e operazioni concorsuali, e a fini conformativi la rinnovazione della correzione per i candidati per i quali non vi era stata valutazione collegiale per aver riportato punteggio inferiore a 40/100 a cura della stessa "originaria" commissione.

1.3) Con il ricorso, premessa la legittimazione e interesse in funzione dell'esecuzione in via amministrativa e l'esistenza di dubbi in ordine alle modalità dell'ottemperanza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiede chiarimenti:

1) *Circa le modalità di ripristino dell'anonimato per procedere alla nuova correzione degli elaborati*, e in specie:

a) se debba limitarsi l'attività della commissione esaminatrice alla sola ricorrezione collegiale degli elaborati, resi disponibili a essi in forma anonimizzata (inserimento in nuove buste anonime degli elaborati e delle schede anagrafiche, previo

accantonamento delle schede di valutazione alla presenza di congruo numero di candidati, eventualmente estratti a sorte fra quanti abbiano manifestato interesse in tal senso, e della commissione esaminatrice);

b) se viceversa sia la stessa commissione esaminatrice che, riconvocata, debba stabilire le modalità più opportune al ripristino dell'anonimato, comunicandole all'Agenzia;

*2) Circa le modalità di trasmissione degli elaborati alla Commissione esaminatrice in modo da garantire l'anonimato*

In relazione ai candidati che abbiano riportato la votazione di 40/100 in una sola delle prove scritte, si chiede se l'Amministrazione debba consegnare alla commissione esaminatrice il solo elaborato da sottoporre alla ricorrezione collegiale o se debba rimettere anche l'altro elaborato con votazione superiore a 40/100, con la cautela di apporvi la dicitura "da non correggere" o altra equivalente, e se l'elaborato da correggere debba essere rimesso in busta chiusa o aperta.

*3) Circa il numero dei candidati i cui elaborati devono essere sottoporre a nuova correzione*

In ordine all'indicazione in sentenza del numero di 525 candidati per i quali occorrerebbe provvedere alla rinnovazione della correzione delle prove scritte, laddove l'effettivo numero di candidati interessati risulta pari a 549.

1.4) Nella camera di consiglio del 15 novembre 2018 il ricorso per chiarimenti è stato discusso e riservato per la decisione.

2.) Il Collegio, ritenuta ammissibile la richiesta di chiarimenti, ritiene che ai medesimi debba darsi la seguente risposta:

a) quanto al primo quesito si precisa che l'attività della commissione esaminatrice deve essere limitata alla sola ricorrezione collegiale degli elaborati, che andranno rimessi alla medesima in forma anonimizzata: a tal fine l'Agenzia costituirà apposita struttura collegiale, composta di un dirigente e due funzionari, di cui quello di fascia retributiva inferiore con compiti di segretario che provvederà

all'inserimento degli elaborati da correggere in busta anonima, inserendo in altra busta le schede anagrafiche, tenendo da parte le schede di valutazione già a suo tempo compilate; tale operazione avverrà alla presenza di congruo numero di candidati, eventualmente estratti a sorte fra quanti abbiano manifestato interesse in tal senso, previo avviso a tutti i candidati;

b) quanto al secondo quesito si precisa che alla commissione esaminatrice andranno rimessi anche gli elaborati che abbiano riportato punteggio superiore a 40/100, inseriti in busta chiusa che reccherà la dicitura “*elaborato già corretto*”;

c) non vi è luogo a provvedere in ordine al terzo quesito, in relazione al quale è emanato autonomo decreto collegiale di correzione di errore materiale relativo al numero dei candidati cui è riferibile la ricorrezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso per chiarimenti n.r. 7361 del 2016 come in epigrafe proposto, rende i chiarimenti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2018 con l’intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Luca Lamberti, Consigliere

Nicola D'Angelo, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Leonardo Spagnoletti**

**IL PRESIDENTE**  
**Paolo Troiano**

**IL SEGRETARIO**